

MUNICIPIO DI ALTAVILLA MILICIA
Nr 19503 di protocollo
Data di protocollazione _____
CLASSIFIC. _____
Nr _____ Classe 10 NOV 2020



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante “Variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) e al Bilancio di Previsione 2020-2022”.

Il Collegio dei Revisori

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante “Variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) e al Bilancio di Previsione 2020-2022”, trasmessa al Collegio dei Revisori in data 03/11/2020;

PREMESSO che dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 23/06/2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs 10/08/2014, n. 126.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 in data 08/06/2018 , esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 08/06/2018 , esecutiva ai sensi di Legge è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020, approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che nel Conto Consuntivo 2019 emerge un avanzo di amministrazione ammontante a complessivi € **9.081.745,37** avente la seguente destinazione:

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	5.634.424,44
Fondo Passività Potenziali	534.000,00
Fondi Ripiano Coinres	1.250.000,00
Altri accantonamenti (Indennità F.M)	11.764,00
Vincolo Trasferimenti	11.764,00
Vincolo per Legge	60.678,51
Fondi per finanziare spese in c/ capitale	1.374.389,44
Fondi non vincolati	1885.029,87
Totale	9.081.745,37


VISTO l'art. 175 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita :

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);



f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;


b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione



5-te.: Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta .

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.



7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

VERIFICATA la necessità di apportare alcune variazioni alle previsioni di spesa e di entrata per adeguare gli interventi previsti alle esigenze intervenute successivamente all'approvazione di sopraindicati atti deliberativi;

VISTA la determinazione n. 853 del 24/09/2020 del Responsabile del II Settore recante "approvazione avvisi di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2015 . Iscrizione in bilancio delle entrate conseguenti".

VISTA la determinazione n. 865 del 24/09/2020 del Responsabile del II Settore recante "approvazione avvisi di accertamento TASI per l'anno d'imposta 2015. Iscrizione in bilancio delle entrate conseguenti".



VISTI :

- Il Decreto Inter Assessoriale n. 735/2020 del giorno 11 Agosto “ Iniziative di sostegno finanziario ai Comuni costieri siciliani per favorire il rispetto delle misure anti Covid -19 durante la stagione balneare 2020”;
- La nota prot. 15975 del 22/09/2020 recante “ Attuazione articolo 32, comma 2, lettera a) del decreto legge 10 agosto 2020, n. 104, recante “ Misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia “. Monitoraggio e rendicontazione delle spese per affitti e delle relative spese”.

VISTA la nota del 23/10/2020 del Responsabile del V Settore con la quale si segnala la necessità di implementare gli stanziamenti dei capitoli di spesa destinati al ricovero dei minori per provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria e i capitoli di spesa destinati all’acquisto di arredi scolastici vista l’emergenza epidemiologica Covid -19;

RITENUTO necessario apportare al bilancio di previsioni le suddette variazioni che permettono, per quanto possibili, di far fronte alle nuove esigenze della gestione senza alterare gli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 175 ;

VISTO gli allegati prospetti :

- Riepilogo variazioni bilancio 2020-2022;
- Bilancio Previsione 2020-2022 e quadro controllo equilibri di bilancio;
- Quadro di controllo degli equilibri di cassa;
- Equilibrio della variazione di bilancio

VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del giorno 11/05/2020 con cui è stato approvato il rendiconto del Bilancio relativo all’esercizio 2019;



DATO ATTO che:

- le variazioni apportate non alterano il pareggio del bilancio e tutti gli equilibri e vincoli stabiliti per Legge;
- la presente variazione comporta modifiche al Documento Unico di programmazione 2020-2022;
- la presente variazione è coerente con il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, di cui alla legge 232 del giorno 11/12/2016;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della l. 142/90 come recepita dalla l.r. 48/91 e ss.mm.ii.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la Legge di Stabilità 2017;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, 1 comma, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favore favorevole sulla proposta di deliberazione recante "Variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP 2020-2022) e al Bilancio di Previsione 2020-2022",

Altavilla Milicia 10/11/2020

Dott. Stefano Lo Giudice , Presidente

Dott. Faraci Francesco, Componente

Dott. Giacomo Giacalone, Componente

Il Collegio

